



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione del Dirigente

N. 52/ 23

di data 15/02/21

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 E S.M. OPERE DI TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGI, MONTAGGIO PALCHI E PICCOLE RIPARAZIONI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 60.000,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che lo scrivente Servizio, tra l'altro, deve provvedere alle spese necessarie per opere di trasloco, trasporto, facchinaggio di arredi, piccole riparazioni, modifiche e aggiornamento dei mobili e spese per allestimenti di mostre e manifestazioni, nonché prestazioni di servizio per installazione e allestimento palchi in occasione di eventi organizzati dal Comune nell'ambito di attività di promozione turistica e culturale, da effettuarsi attraverso l'affidamento a ditte specializzate con il supporto della Squadra allestimenti logistica ed arredi;

richiamata al riguardo la perizia di spesa datata 26 gennaio 2021, redatta ai sensi degli artt. 108 e 109 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che espone le previsioni di spesa da sostenere, per un importo di euro 60.000,00 (oneri inclusi) così suddivisi:

Servizi	euro	49.179,50
(di cui euro 3.600,00 per oneri per la sicurezza e euro 1.503,00 per oneri covid)		
Oneri fiscali 22%	euro	10.819,49
Arrotondamento	euro	1,01
Totale	euro	60.000,00

ritenuto che le spese sopraindicate per natura, ed in relazione alle esigenze che sono destinate a soddisfare, che impongono snellezza ed economicità di intervento, possono essere eseguite in economia ai sensi degli artt. 79, comma 1, lett. c) e 108 del citato Regolamento per la disciplina dei contratti, trattandosi di spese di carattere ricorrente necessarie per l'ordinario funzionamento degli uffici e servizi comunali;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e

pagina 1/4

servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a;

- le indicazioni operative rese sull'argomento dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

ritenuto di procedere all'affidamento dei servizi tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni vigenti, dando fin d'ora atto che si farà ricorso al mercato tradizionale nel caso in cui i servizi richiesti non siano acquisibili mediante gli strumenti predetti, con le caratteristiche essenziali per il soddisfacimento delle esigenze cui è finalizzata l'acquisizione, come sarà attestato dalla documentazione agli atti del Servizio;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

dato atto inoltre che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 2/2020, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere fino al 31.12.2021 all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 (per servizi e forniture euro 75.000,00);

dato atto che le spese oggetto di affidamento saranno effettuate in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e con le indicazioni operative rese dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

dato atto, pur superando complessivamente l'importo di euro 40.000,00, complessivamente considerato in relazione anche alla precedente perizia, i servizi inclusi nelle perizie di spesa non richiedono la previsione nella Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in quanto l'affidamento non avverrà in modo unitario in ragione della diversa tipologia di servizi;

ritenuto di vietare il ricorso al subappalto, come consentito ai sensi dell'art. 52, comma 9, della l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. per ragioni tecnico organizzative, riassumibili in sintesi nella minore parcellizzazione nell'esecuzione degli interventi, nella tempistica di esecuzione degli stessi e nella tipologia delle lavorazioni previste, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;

rilevato che la perizia di spesa prevede una pluralità indistinta di interventi collocati in cantieri diversi e non identificati nel dettaglio, per cui la valutazione delle modalità applicative del D. Lgs. 81/2008 e s.m. è rinviata al momento di definizione nel dettaglio di ogni singolo intervento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306100 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la propria relazione d.d. 27.01.2021 prot. 20579;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa “Trasporti, facchinaggio, montaggio palchi e piccole riparazioni”, datata 26 gennaio 2021, redatta dallo scrivente Servizio Gestione fabbricati e costituita da unico elaborato, dell'importo complessivo di euro 60.000,00 (oneri compresi);
2. di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto secondo quanto precisato in premessa;
3. di rinviare la valutazione delle modalità applicative del D. Lgs. 81/2008 e s.m. al momento di definizione nel dettaglio di ogni singolo intervento;
4. di vietare il ricorso al subappalto, come consentito ai sensi dell'art. 52, comma 9, della l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. per le ragioni indicate nella propria nota 27.01.2021 prot. 20579;
5. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione dei relativi contratti mediante scambio di corrispondenza, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
6. di indicare il sottoscritto quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei

pagina 3/4

- contratti, il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei relativi contratti;
8. di prenotare la somma di euro 60.000,00 (iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del PEG 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
 9. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2021.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giorgio Bailoni

Trento, addì 15/02/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione del Dirigente

N. 52/ 23

di data 15/02/21

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 E S.M. OPERE DI TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGI, MONTAGGIO PALCHI E PICCOLE RIPARAZIONI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 60.000,00

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U	P	2021	01111.03.01565	U.1.03.02.13.003	5001			60.000,00	"	81428 (7908197)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 19 febbraio 2021

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiassi